

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 30 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N. 1 OCTIES AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1213 - 246549/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e SILVANA ACCOSSATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Giaveno risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 66-17186 del 21/09/1992 e di Variante n. 1 al P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 5-22541 del 29/09/1997;
- ha approvato, con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, le Varianti Parziali 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 43 del 01/08/2003, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 octies al suddetto P.R.G.C., (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/08/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Giaveno:

- popolazione: 10.641 abitanti nel 1971; 11.530 nel 1981; 12.864 nel 1991; 14.534 nel 2001;
- trend demografico: in costante incremento;

- superficie territoriale di 7.176 ettari, dei quali: 1.326 (18,48%) con pendenze inferiori ai 5°; 2.468 (34,39%) con pendenze tra i 5° e i 20°; 3.382 (47,13%) con pendenze superiori ai 20°;
- il territorio è caratterizzato: da 502 ettari di collina, 6.674 di montagna e da 4.417 ettari di aree boscate;
- risulta compreso nel Sub-ambito "*C.M. Val Sangone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: non appartiene ad ambiti di valorizzazione produttiva;
- classificazione come centro di servizi: centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV inferiore;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come centro storico di "*media rilevanza*";
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida, n. 189 di Selvaggio, n. 190 di Coazze, n. 191 della Maddalena e n. 192 di Forno;
- infrastrutture ferroviarie: è interessato da una proposta di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R., lungo il quale si applica il disposto del comma 2.3 del medesimo articolo;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Balma, Rio Fronteglio, Rio Meinardo, Rio Ollasio, Rio Orbana, Rio Romarolo, Torrente e Rio Sangonetto, Rio Taonera e Rio Tortorello;
 - una porzione (di 161 ettari) del territorio, lungo il corso del Torrente Sangone, è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;
 - sono segnalati molti punti di dinamica fluviale e dei versanti che interessano direttamente la viabilità provinciale; è altresì segnalata la presenza di oltre 69 ettari di frane quiescenti areali;
 - il Comune è classificato sismico ai sensi della L. 64 del 02/02/1974;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 01/08/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di apportare modifiche:

- ad un tratto di viabilità comunale;
- alle aree per servizi ed infrastrutture tecnologiche;
- alle aree residenziali, senza incrementare la capacità insediativa;
- alle norme di attuazione;
- alla cartografia, correggendo alcuni errori materiali emersi nell'attuazione del Piano;

rilevato che il Comune di Giaveno, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- la soppressione della previsione di progetto del tratto viario di collegamento tra Via Coazze e Via Genolino, ubicato su aree di proprietà della SATTI;

- la modifica della destinazione dell'edificio ex caserma dei carabinieri in servizi amministrativi; non vengono mutati gli standard in quanto l'area è già destinata ad attrezzature collettive;
- la modifica della destinazione di aree ed immobili di proprietà dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo, da attrezzature di interesse generale ad attrezzature di interesse collettivo;
- la modifica di destinazione di parte del complesso dell'ex Seminario da attrezzature di interesse generale ad attrezzature per l'istruzione;
- l'ampliamento dell'area tecnologica (isola ecologica) posta nei pressi del cimitero del capoluogo;
- la ripermatrazione dell'area di pertinenza della caserma dei VV.FF. e delle limitrofe aree destinate alla Protezione Civile;
- l'individuazione della destinazione ad attività di ricovero esistente *Ur (Immobili per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)* per un edificio ubicato in Borgata Chiarmetta, attualmente classificato in zona impropria;
- la riduzione dell'area a verde pubblico V3 del Distretto D4; la porzione stralciata viene riclassificata come *agricola di ambito fluviale*;
- la riduzione di una porzione del parcheggio a servizio del Cimitero del capoluogo, per razionalizzare il disegno della infrastruttura; la porzione di area stralciata assume la destinazione *agricola indifferenziata*;
- modifiche ad alcune aree residenziali di ristrutturazione (categoria *r*) e di completamento (categorie *n*, *ac*) e conseguente riclassificazione di parte delle medesime in aree a capacità insediativa esaurita (categoria *m*);
- riduzione della superficie di alcune aree sulle quali non si è manifestata la volontà di attuare le previsioni di P.R.G.C.;
- la revisione dei tipi di intervento previsti su edifici posti tra piazza Claretta e Via Pacchiotti per una migliore attuazione delle previsioni del P.R.G.C. e conseguente allargamento della viabilità;
- l'attribuzione di nuova destinazione residenziale all'edificio dell'ex scuola elementare Anna Frank, regolamentandone tipi e modalità d'intervento;
- l'attribuzione di nuova destinazione residenziale agli edifici del complesso dell'ex Sacro Cuore, regolamentandone tipi e modalità d'intervento;
- correzione di errori materiali;
- varianti normative, ...*necessarie per correggere errori materiali rilevati durante la gestione del P.R.G.C.* ...;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/10/2003;

visto il parere *favorevole - condizionato* del Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismico dell’A.R.P.A. Piemonte, datato 16/07/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/09/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla localizzazione della nuova area *Ur (Immobili per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)* in Borgata Chiarmetta, occorre venga recepita la prescrizione contenuta nel parere del Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismico dell’A.R.P.A. Piemonte, datato 16/07/2003;
- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici* (comma 3 art. 5) e che *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica*. (comma 4 art. 5);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 octies al P.R.G.C. del Comune di Giaveno, adottato con deliberazione C.C. n. 43 del 01/08/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. di trasmettere al Comune di Giaveno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba